



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario	DE MUSIS	- Presidente -	R.G.N. 8815/02
Dott. Donato	PLENTEDA	- Consigliere -	Cron. 26 353
Dott. Walter	CELENTANO	- Rel. Consigliere -	Rep. 3871
Dott. Luigi	MACIOCE	- Consigliere -	Ud.04/12/03
Dott. Francesco	TIRELLI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CIARELLI ANTONIO GIORGIO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA G GENTILE 15, presso ~~l'avvocato~~ STUDIO
SCAFFARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO
A. MELEGARI, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

NARDELLA PASQUALE;

- *intimato* -

avverso il decreto del Tribunale di LATINA, depositato
il 18/12/01;

2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica
2938 udienza del 04/12/2003 dal Consigliere Dott. Walter



CELENTANO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato MELEGARI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ric. n. 8815/02

Oggetto: reclamo ex art. 26 l.f.

Cenni sul procedimento

Il tribunale di Latina, pronunciando sul reclamo proposto da Ciarelli Antonio Giorgio avverso il decreto del 01.10.2001 con il quale il giudice delegato al fallimento della S.n.c. Rio Fresco bevande dei F.lli Poccia aveva sospeso la vendita dei lotti b/1 e b/2 ed era stata revocata l'aggiudicazione già avvenuta in favore del Ciarelli medesimo, ha respinto detto reclamo con la motivazione che il potere di sospensione della vendita era stato correttamente e bene esercitato dal giudice delegato il cui convincimento circa la notevole sproporzione tra il valore di mercato dei beni e quello di aggiudicazione era condivisibile atteso che “ erano stati esperiti sette incanti, con conseguente notevole ribasso del prezzo da lire 172.000.000 per ciascun lotto a lire 68.400.000 sempre per ciascun lotto “ .

Con successivo decreto del 14.03.2002 lo stesso tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza del Ciarelli intesa alla revoca del precedente decreto con la motivazione che non v'era nessun fatto sopravvenuto e nessuna diversa prospettazione era stata fatta che potesse dare fondamento alla richiesta di revoca.

Avverso il primo decreto del tribunale, emesso il 18.12.2001 e notificato il successivo 22.01.2002, nonché avverso il secondo, il



Ciarelli ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

La curatela del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Questa Corte si è già più volte pronunciata (v., *ex multis*, le sentenze n. 8666 del 1998 e n. 3522 del 2000) circa l'ammissibilità del ricorso, in tema di sospensione della vendita (art. 108 l.f.) in considerazione della natura (decisorio e definitivo) del provvedimento impugnato.

Il ricorso è altresì ammissibile anche in relazione alla duplicità dei provvedimenti impugnati, atteso che entrambi i decreti - quello del 14.03.2002 dovendo, peraltro, intendersi come di rigetto (per difetto di fatti sopravvenuti e di nuova e diversa prospettazione) dell'istanza di revoca del primo, ad onta del dispositivo di inammissibilità - sono intervenuti sulla stessa materia e nell'ambito dell'unico e medesimo procedimento, volto appunto all'impugnazione e alla rimozione del decreto di sospensione della vendita (v. Cass. 13831 del 2002 e le altre precedenti in essa richiamate).

Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 108 l.f. .

Egli deduce che “ l'esercizio del potere di sospensione di cui alla norma della legge fallimentare non sia rimesso alla semplice discrezionalità del giudice delegato al punto da essere

svincolato da qualsiasi controllo atteso che sono ritenuti necessari elementi di fatto che tale esercizio giustifichino “ e, ancora, che “ nel provvedimento impugnato non v’è traccia di alcun elemento concreto in tal senso “ .

Con il secondo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 742 c.p.c. in relazione al giudizio di inammissibilità dell’istanza di revoca reso dal tribunale con il decreto del 14.03.2001 e richiama a sostegno della censura la pronuncia di questa Corte n. 1540 del 1983 .

Il primo motivo, le cui premesse *in diritto* circa i limiti di esercizio del potere discrezionale del giudice delegato di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta sono corrette e si conformano alla giurisprudenza di questa Corte (v. dalle sentenze n. 5580 del 1981 alle più recenti n. 8666 del 1998, n. 1148 del 1999) merita accoglimento.

La mancanza esplicitazione, da parte del giudice delegato o del tribunale in sede di decisione sul reclamo, di un coerente criterio idoneo a sorreggere, con riguardo alle finalità cui l’attribuzione del potere di sospensione risponde (la realizzazione del massimo valore pecuniario in vista del massimo risultato utile per la massa dei creditori) l’esercizio del potere medesimo, si risolve in una violazione di legge, atteso che è la norma stessa dell’art. 108 l.f. che, ad un tempo, attribuisce al giudice delegato il suddetto potere e ne indirizza l’esercizio verso il raggiungimento, attraverso il conseguimento

del “ giusto prezzo “, verso la suddetta finalità della liquidazione dei beni nella procedura concorsuale.

Nel caso di specie, il decreto impugnato non si conforma al disposto di legge proprio perché non dà adeguata giustificazione della disposta sospensione della vendita dopo l'aggiudicazione in favore del Ciarelli. Criterio adeguato, nel senso dinanzi precisato, non può essere ritenuto, invero, quello che, come nel caso di specie, senza l'ausilio di elementi di valutazione oggettivi, parametri la sproporzione tra il valore di mercato e il prezzo di aggiudicazione al ribasso dell'iniziale prezzo d'asta, dovuto al vano succedersi di più incanti.

Il ricorso è dunque fondato già sotto questo profilo, conseguendone la cassazione del decreto impugnato.

Il secondo motivo resta assorbito, atteso che le ragioni che impongono la cassazione del primo decreto sono tali da far sì che ne resti travolto, e dunque cassato, anche il secondo.

Il tribunale, cui è disposto il rinvio, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa i decreti impugnati e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Latina, in diversa composizione.

Così deciso addì 4 dicembre 2003 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione.

Rosario De Musis *R. De Musis* Presidente

Walter Celentano estensore

W. Celentano

IL CANCELLIERE

Giuseppe Massalupi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il **11 AGO. 2004**

IL CANCELLIERE

[Signature]